

LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2000, N. 6
**Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione
Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17 bis L.R. 29.12.1977, n. 81) – Legge finanziaria
regionale**
BURA n. 15 Speciale del 18 febbraio 2000

CAPO I

Disposizioni riguardanti le entrate

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'ammontare dell'imposta di cui al comma 2, lett. e) dell'art. 5 della L.R. 16 dicembre 1998, n. 146, è ridotto da £. 50 a £. 35.

Art. 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'imposta regionale di cui all'art. 2 della L.R. 4.1.1972, n. 1, così come sostituito dall'art. 1 della L.R. 2.06.1983, n. 33, si applica nella misura del 20% dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con esclusione di quelle con finalità turistiche e ricreative già disciplinate con L.R. 17.12.1997, n. 141.

Art. 3

1. Per i Comuni ricadenti nelle zone climatiche "E" ed "F" individuate dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, l'aliquota e l'imposta di cui al comma 2 della L.R. 2.6.1993, n. 21, relative al consumo di gas metano per uso riscaldamento sono fissate in £. 20/mc.

CAPO II

Rifinanziamenti

Art. 4

1. Ai sensi del 1° comma, lett. b) dell'art. 17 bis della L.R. 29.12.1977, n. 81, è autorizzato il rifinanziamento delle LL.RR. di cui all'allegato [prospetto "A"](#).

2. La L.R. 16.09.1998, n. 82, indicata nel prospetto di cui al comma precedente viene rifinanziata unicamente per la corresponsione dei benefici relativi alle istanze regolarmente pervenute nei termini previsti dalla legge medesima ed in data comunque anteriore all'entrata in vigore della normativa statale in materia.

3. E' autorizzata l'iscrizione al Cap. 62434 della somma di £. 300.000.000 quale contributo straordinario al TSA ai sensi della L.R. 21.9.1999, n. 85".

CAPO III

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa (lett. e) e f) del 1° comma dell'art.
17 bis della L.R. 81/77) relative al Settore Lavoro

Art. 5

1. Alla L.R. 8.11.1994, n. 85, concernente “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell’art. 6, il periodo successivo alle parole “in particolare” è sostituito dal seguente: “alla cooperazione sociale è riconosciuto un ruolo fra le organizzazioni di terzo settore impegnate nel sistema regionale dei servizi socio-sanitari come da principi indicati nella L.R. 27.3.1998, n. 22”;
- b) nel primo comma della lettera d) dell’art. 10 il periodo successivo alle parole “apposite direttive” è sostituito dal seguente “i requisiti minimi di qualificazione richiesti alle cooperative sociali per l’affidamento dei Servizi; i criteri generali di valutazione delle offerte; la documentazione da richiedere nei bandi; l’applicazione, nell’esecuzione del Servizio, da parte della Cooperativa sociale affidataria, dei Contratti Collettivi di lavoro”;
- c) l’ammontare dei contributi erogabili a norma dell’art. 16 - commi 2.2, 3.1, 3.2 - è elevato al 70% della spesa ammissibile e documentata, nel limite massimo degli aiuti “de minimis”, pari a 100.000 ECU. La Giunta Regionale ne determina le modalità applicative;
- d) nell’art. 17, la lettera e) del primo comma è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dalle modifiche indicate nel precedente comma del presente articolo, si provvede con gli stanziamenti annualmente iscritti sul pertinente capitolo di bilancio.

Art. 6

1. All’art. 18, comma 1, della L.R. 10.7.1998, n. 55, concernente “Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno all’occupazione” dopo le parole “entro 20 giorni” è inserito il seguente periodo: “Limitatamente all’anno 2000, allo scopo di pervenire ad una tempestiva attuazione degli interventi, la Giunta regionale può predisporre il Piano annuale anche prima dell’approvazione degli indirizzi pluriennali consiliari; essa soprassedie altresì all’acquisizione del parere della Commissione consiliare “Affari sociali””.

CAPO IV

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa (lett. e) e f) del 1° comma dell’art. 17 bis della L.R. 81/77) relative al Settore Formazione Professionale

Art. 7

1. Alla L.R. 2.11.1994, n. 74, concernente “Contributo all’Associazione CIAPI di Chieti – Pescara” sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) nell’art. 1 dopo le parole “in qualità di socio di maggioranza, un contributo” è aggiunto il periodo “annuale per il triennio 2000/2002, di £. 1 miliardo per ciascun esercizio”; il periodo successivo alle parole “onde agevolare” è sostituito dal seguente “la trasformazione dell’Associazione in strumento a disposizione delle Province per l’attuazione della Riforma dei Servizi all’Impiego, ai sensi della L.R.

16.9.1998, n.76, e della delega in materia di Formazione professionale, ai sensi della L.R. 12.8.1998, n. 72”;

b) all’art. 1, viene inserito il seguente 2° comma:

1. “Resta escluso ogni vincolo di solidarietà attiva e passiva tra CIAPI e Regione Abruzzo”.

2. Il finanziamento degli oneri derivanti dalle modifiche di cui al precedente comma 1, lett. a) del presente articolo e nei limiti in esse previsti si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 51611 del bilancio di previsione per il 2000, ed in quelli analoghi degli esercizi 2000 e 2001.

Art. 8

1. Nel 1° comma dell’art. 1 della L.R. 4.1.1994, n. 1, concernente “Interventi urgenti a favore del CIAPI di Chieti – Pescara” il periodo successivo alle parole “da ammortizzare con rate semestrali in conto capitale ed interessi” viene sostituito con il seguente “per l’importo annuo massimo di £. 700.000.000”

2. All’art. 1 della L.R. 4.1.1994, n. 1, è aggiunto il seguente comma:
“2. Gli importi relativi alle rate semestrali, nel limite massimo annuo di cui al precedente comma, vengono accreditati al CIAPI sulla base dell’avviso di pagamento emesso dall’Istituto mutuante”

Art. 9

1. Alla L.R. 17.5.1995, n. 111, concernente “Formazione Professionale” sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’art. 18 è inserito il seguente:

Art. 18 bis

1. A decorrere dal 1.1.2000. per gli interventi cofinanziati dal FSE, il Programma operativo regionale approvato con Decreto della Commissione europea, e le sue eventuali successive modifiche, costituiscono la cornice programmatica generale degli interventi cofinanziati ascrivibili all’Obiettivo 3 per il periodo 2000- 2006;

2. La Giunta regionale può adottare, per l’attuazione del Programma Operativo, documenti di indirizzo, direttive attuative e piani di attività a carattere pluriennale o annuale. I documenti di indirizzo e le direttive a valenza pluriennale sono sottoposti all’approvazione del Consiglio regionale.

3. Le Giunte provinciali possono adottare piani di attività annuali o pluriennali, sulla base degli indirizzi, delle direttive e dei piani d’attività regionali.

4. Le disposizioni di attuazione del Programma Operativo regionale, con riferimento sia sulle attività a valenza regionale che a quelle di competenza provinciale, sono dettate dallo stesso Programma operativo, o definite dalla Giunta Regionale con le modalità in esso specificate.

5. Le attività di valutazione e le funzioni di sorveglianza e controllo sono esercitate dalla Regione e dalle Province in conformità alle prescrizioni del Programma operativo ed alla normativa comunitaria di riferimento.

6. Gli artt. 11-12-19-20-21-22-23-24-29 (limitatamente ai commi 2 e 3) della L.R. 111/95 sono abrogati. Sono parimenti abrogate tutte le altre

disposizioni della stessa o di altre leggi regionali incompatibili con le statuizioni dei commi precedenti.

Art. 10

1. Nell'art. 13 della L.R. 9.4.1997, n. 34, concernente "Misure incentivanti la riqualificazione, la riconversione e la ricollocazione professionale degli operatori del sistema formativo e disciplina dell'Albo", dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2bis Allo scopo di consentire il consolidamento economico e finanziario delle imprese individuali, costituire da operatori del sistema formativo licenziati o sospesi dagli Enti di cui all'art. 5, lett. b) della L. 845/78, la Regione Abruzzo eroga un contributo straordinario pari all'80% dell'incentivo previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 34/97. Per le medesime finalità la Regione Abruzzo eroga alle imprese collettive, partecipate da almeno un operatore di cui sopra, un contributo straordinario pari al 80% dell'incentivo previsto dall'art. 3, comma 4 della L.R. 34/97 concernente l'acquisizione di quote societarie. Sono destinatarie dei predetti contributi le imprese costituite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che non abbiano già beneficiato delle misure di sostegno di cui alla L.R. 34/97.

2ter Le imprese che versino nelle condizioni di cui al precedente comma possono produrre istanza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mezzo raccomandata A.R., alla Giunta Regionale- Servizio Lavoro ed Emigrazione – Viale Bovio, 425 – Pescara, munita di sottoscrizione autenticata nelle forme di legge del legale rappresentante. All'istanza vanno allegati, per le imprese individuali:

- certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
- certificato di iscrizione alla CCIAA attestante, tra l'altro, la vigenza dell'impresa (in mancanza della indicazione di detta condizione occorre allegare certificato del tribunale rilasciato in data non anteriore a sei mesi) e con la dicitura antimafia.

Per le Imprese collettive, in aggiunta alle predette certificazioni:

- copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e del libro soci.

2quater Dall'accoglimento delle istanze di cui al comma 2 ter, gli interessi sono cancellati dall'Albo degli Operatori della Formazione professionale, di cui all'art. 28 della L.R. 111/95.

2quinquies Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziato sul cap. 52425 del bilancio di previsione per l'esercizio 2000.

CAPO V

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa (lett. e) e f) del 1° comma dell'art. 17 bis della L.R. 81/77) relative al Settore Sicurezza Sociale

Art. 11

1. Per l'anno 2000, il riparto dei contributi di cui al 1° comma dell'art.1 della L.R. 27.10.1999, n. 95, concernente "Contributi per l'anno 1999 alle associazioni ANFFAS,

PERCORSI, BAMBINI DOWN, AFIA sezione regionale FIADDA e APTDH”,
rifinanziata ai sensi del precedente art. 4 è così determinato:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1) ANFFAS | £. 80.000.000 |
| 2) ASSOCIAZIONE PERCORSI | £. 50.000.000 |
| 3) ASSOCIAZIONE BAMBINI DOWN | £. 50.000.000 |
| 4) AFIA e FIADDA | £. 50.000.000 |
| 5) ASSOCIAZIONE APTDH | £. 40.000.000 |
| 6) A.I.A.S Sulmona | £ 30.000.000 |

Art. 12

1. All’art. 9 comma 2, seconda alinea, della L.R. 2.10.1998, n. 110, sono soppresse le parole “nella misura massima del 50% della spesa complessivamente prevista”

CAPO VI

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa (lett. e) e f) del 1° comma dell’art. 17 bis della L.R. 81/77) relative al Settore Agricoltura

Art. 13

1. Sono abrogate la L.R. 9.4.1997, n. 33, concernente “Norme in favore dei cunicoltori danneggiati dalle malattie infettive e diffusive di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni” e la L.R. 30.4.1990, n. 54 concernente “Norme in favore dei cunicoltori danneggiati dalla malattia emorragica virale MEV”.

2. Gli artt. 6 e 7 della L.R. 16.6.1987, n. 31 concernente “Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese” sono abrogati.

3. L’art. 8 della L.R. 17.1.1974, n. 3, concernente “Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico” è abrogato.

Art. 14

1. I commi 1 e 3 dell’art. 2 bis della L.R. 31.12.1994, n. 106, sono soppressi e sostituiti con i seguenti:

1. La Giunta regionale, sentita la terza Commissione Consiliare, definisce ed approva, di norma, programmi triennali per gli interventi previsti dalla presente legge, entro l’anno precedente al periodo al quale il programma stesso si riferisce.

3. Il programma triennale individua gli obiettivi, le aree geografiche interessate, gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi, la previsione di massima delle spese per ciascuna area e per gli interventi, i risultati che devono essere raggiunti.

Art. 15

1. La L.R. 8.1.1982, n. 3, concernente “Norme per l’incremento e la tutela dell’apicoltura” è abrogata.

2. Ai fini dell'applicazione del Reg. CE n. 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele e per il monitoraggio del patrimonio apistico regionale, i possessori e detentori di alveari, stanziali o nomadi devono fare denuncia al Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata denuncia esclude l'apicoltore dai benefici finanziari in materia previsti dalla Regione.

CAPO VII

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa (lett. e) e f) del 1° comma dell'art. 17 bis della L.R. 81/77 relative al Settore Enti locali e sviluppo della montagna

Art. 16

1. Il 6° comma dell'art. 2 bis della L.R. 1.12.1995 n. 134, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 21.4.1998, n. 27, è così modificato:

6. Il programma deve essere completato entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1°, ancorché successivamente variato.

Art. 17

1. All'art. 71 della L.R. 12.8.1998, n. 72, è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. In caso di funzioni relative a materie e/o Settori di intervento peculiari, per i quali i parametri di cui al precedente comma 5 risultano non adeguati, le risorse possono essere ripartite secondo parametri diversi, da definire, su proposta della Conferenza permanente Regione-Enti locali, mediante gli atti di Giunta regionale che conferiscono concretamente le funzioni e le risorse agli enti interessati”

Art. 18

1. Le lettere b) e c) del 3° comma dell'art. 5 della L.R. 11.9.1996, n. 83, concernente “Provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali” sono così sostituite:

- b) numero due copie dell'atto costitutivo qualora modificato e dello statuto dell'Associazione;
- c) attestato da parte del Presidente dell'Associazione dell'avvenuta approvazione del progetto e attestato da parte del Dirigente competente relativo alla sussistenza delle risorse finanziarie per la parte eccedente il contributo regionale.

2. I numeri 1), 2) e 3) di cui al 1° comma dell'art. 9 della legge regionale di cui al punto precedente sono così sostituiti:

“relazione da parte del dirigente responsabile attestante il regolare perseguimento degli obiettivi programmati e la loro compatibilità finanziaria con il progetto approvato”.

CAPO VIII

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa (lett. e) e f) del 1° comma dell'art. 17 bis della L.R. 81/77) relative a norme in materia di politica internazionale

Art. 19

Alla L.R. 26.2.1998, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

1. L'art. 2, comma 2, è abrogato.
2. All'art. 4, comma 2, viene aggiunto il seguente comma:
“3. Le spese relative ai servizi di supporto, alla cancelleria, al funzionamento ed alla rappresentanza della sede degli uffici regionali a Bruxelles trovano copertura sull'apposito cap. 11470 denominato “Spese per supporto, funzionamento e rappresentanza della sede di Bruxelles”
3. Dopo l'art. 4 viene inserito il seguente:

Art. 4 bis

Istituzione Info-point Provinciali

1. La Regione d'intesa con le Province richiedenti istituisce presso le loro sedi sportelli per l'informazione comunitaria denominati “Info-point” sostenuti dall'Unione Europea. La Regione partecipa alle spese per il funzionamento con un finanziamento massimo di £. 70.000.000 cadauno, a fronte del quale verrà fornita apposita rendicontazione.

2. La spesa di cui al precedente comma trova copertura nell'apposito capitolo n. 11471 denominato: “Spese per Eurosportelli ed Info-point”

Art. 20

Il comma 3 dell'art. 1 della L.R. 28.7.1998, n. 58, viene interpretato nel senso che:

1. Le risorse individuate nella misura massima di cui al comma 1, sono utilizzate prioritariamente per la completa realizzazione di quei progetti avviati con i programmi PIM, POP 89-93, PNIC e POP 94-96, non ancora completati o non ancora pagati alla data di scadenza del 31.12.1997.

2. Le risorse di cui al comma che precede potranno altresì essere destinate per finanziare nuovi interventi rispondenti agli obiettivi ed ai criteri previsti nelle misure dei programmi predetti o per spese una tantum, relative a progetti già avviati.

Al 2° comma dell'art. 3 della L.R. 28.7.1998, n. 58, dopo le parole “di £. 8.326.000.000” sono aggiunte le parole “integrabili con le maggiori risorse non utilizzate per le finalità di cui al precedente art. 1 comma 1”.

CAPO IX

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa (lett. e) e f) del 1° comma dell'art. 17 bis della L.R. 81/77) relative al Settore Lavori Pubblici

Art. 21

1. L'art. 1, comma 1, della L.R. 3.4.1995, n. 26 è così modificato: dopo le parole “ai Comuni” sono aggiunte le seguenti “con popolazione inferiore al 5.000 abitanti residenti risultanti dagli ultimi dati ufficiali ISTAT disponibili”; dopo le parole “arredo urbano” sono aggiunte le parole: “nonché altre opere pubbliche di interesse comunale”

2. All'art. 10, della L.R. 3.4.1995, n. 26, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “Con legge di bilancio si provvede allo stanziamento di ulteriori limiti di impegno per la durata ventennale dei mutui”.

Art. 22

1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire agli Enti Locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, anche in coerenza all'art. 49, comma 16 della legge 449/97, autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto mutuante, per Opere Pubbliche di competenza regionale, assistiti dal contributo di cui alle Leggi 589/49; 184/53; D.P.R. 1090/88 e alle LL.RR. 43/76; 62/82.

2. Le economie di cui al precedente comma, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli Enti Locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto con finalità diverse, a condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 1 del D.M. Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica del 7.01.1998, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche ricomprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spese.

3. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento, resta automaticamente confermato fino alla naturale scadenza degli stessi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia stato già concluso ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.

5. Il nuovo progetto per l'utilizzo delle economie non necessita di alcun parere o conferma della Regione, restando la gestione dei rapporti finanziari relativi alle nuove opere direttamente di competenza tra l'Ente mutuante e quello mutuatario.

6. Le presenti disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto la spesa trova copertura nei limiti degli impegni precedentemente assunti.

CAPO X

Disposizioni in materia di programmazione negoziata

Art. 23

Dopo il 5° comma dell'art. 13 della L.R. 3.3.1999, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. La Giunta con propri atti determina le risorse economiche da destinare all'attuazione della programmazione negoziata. A tal fine può determinare riserve di fondi previsti da propri programmi e definire le priorità degli interventi inclusi in contratti di sviluppo approvati”.

Art. 24

Le somme eventualmente recuperate nell'ambito del Progetto Speciale Regionale Sangro - Aventino per interventi finanziati e non realizzati, comprensive degli interessi maturati, sono destinate al finanziamento del Patto Territoriale Sangro - Aventino per progetti concernenti la rete telematica.

CAPO XI

Adeguamento e snellimento procedure di spesa

Art. 25

Il secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 51 della L.R. 29.12.1977, n. 81, come integrato dall'art. 3 della L.R. 3.3.1999, n. 13, è sostituito dal seguente:

“Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, permane l'impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

La disposizione di cui al precedente comma si applica a valere dal 1995”.

All'ultimo comma del citato art. 51 della L.R. 29.12.1977, n. 81, è aggiunto il seguente:

“I provvedimenti di indizione di gare emanati successivamente al 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario devono indicare espressamente le ragioni di indifferibilità ed urgenza che determinano l'indizione stessa ed il relativo impegno”.

L'art. 53 della L.R. 29.12.1977, n. 81, è abrogato.

All'art. 56 della L.R. 29.12.1977, n. 81, è aggiunto il seguente comma:

“Il Servizio Ragioneria può, con proprio provvedimento, indicare il termine annuale entro cui le strutture regionali devono far pervenire i provvedimenti di spesa recanti pagamenti”

Art. 26

1. I finanziamenti e i contributi inerenti la realizzazione di opere pubbliche vengono erogati secondo le seguenti modalità:

- a) il 5% dell'importo del finanziamento alla presentazione del verbale di aggiudicazione della gara espletata dall'Ente appaltante;

- b) la quota pari all'importo dello stato di avanzamento lavori risultante dal capitolato speciale di appalto alla presentazione del contratto stipulato con la ditta aggiudicataria;
 - c) le eventuali ulteriori quote alla presentazione di ciascun successivo stato di avanzamento lavori;
 - d) il saldo alla presentazione della certificazione di ultimazione dei lavori.
2. E' abrogata ogni disposizione regionale in contrasto con la presente norma.

Art. 27

Al 5° comma dell'art. 6 della L.R. 23.11.1977, n. 66, concernente "Gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati" le parole "d'importo non superiore a £. 50.000" sono soppresse.

CAPO XII Disposizioni varie

Art. 28

1. Il 2° comma dell'art. 5 della L.R. 12.9.1989, n. 83, concernente "Norme per l'acquisizione di immobili da adibire a sede delle strutture della Regione" è così sostituito:

2. Le leggi annuali di bilancio determinano, a decorrere dall'anno 2000, le quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli esercizi relativi al triennio 2000-2002 con riferimento agli stanziamenti iscritti nei capitoli 011441 e 012101 dello stato di previsione della spesa, ove sia fatto rispettivamente ricorso alla locazione oppure ad operazioni di finanziamento creditizio (leasing, opzione di riscatto o acquisto diretto).

Art. 29

All'art. 2 della L.R. 9.8.1999, n. 49, sono eliminate le seguenti voci:

- Unione Italiana Ciechi Sezione di Chieti per sostegno del servizio di editoria parlata
£. 30.000.000
- Fondazione Michetti Francavilla al Mare (CH) per mostra antologica su Francesco Paolo Michetti
£. 290.000.000
- Comune dell'Aquila per Perdonanza Celestiniana 1999
£. 150.000.000
- Arcidiocesi di Lanciano-Ortona per riordino e definitiva sistemazione del patrimonio librario ed archivistico di Ortona
£. 37.000.000
- Comune di Basciano e Castellalto (TE) Rassegna regionale teatro dialettale 1999
£. 13.000.000
- Sodalizio dei cultori di Ercole - Programma attività per la riqualificazione dell'area di Santa Maria in Vico
£. 15.000.000

- Comune di Popoli –contributo per il completamento del museo intitolato all’Ing. Corradino D’Ascanio £. 45.000.000
- Corale De Carolis Bisenti (TE) –Attività anno 1999 £. 7.000.000
- Fondazione Tanturri contributo straordinario per l’attività di valorizzazione dell’artigianato artistico abruzzese £. 60.000.000
- GAL Marsica conferenze, incontri e promozione £. 20.000.000

Art. 30

All’art. 2 della L.R. 9.8.1999, n. 49, sono aggiunte le seguenti voci:

- Associazione Comitato Manifestazioni Vastesi “Il golfo d’oro” per premio Golfo d’oro e trofeo Paolo Valente edizione 2000 £. 50.000.000
- ASAM Chieti –Attività 2000 £. 50.000.000
 - Comune di Basciano (TE) Rassegna regionale teatro dialettale edizione 2000 £. 20.000.000
- Comune di Castellalto (TE) Rassegna regionale teatro dialettale edizione 2000 £. 20.000.000
- Comune di Campli per realizzazione mostra icone sacre edizione 2000 £. 20.000.000
- Gruppo culturale l’Arca di Arischia attività anno 2000 £. 15.000.000
- Comune di Scanno - Valorizzazione del costume storico di Scanno £. 100.000.000
- Associazione “Fuori tema” di Pescara anno 2000 £. 20.000.000
- Associazione “Tam tam” di Pescara anno 2000 £. 10.000.000
- Associazione “Sognare musica” di Chieti anno 2000 £. 20.000.000
- Associazione Handball di Città Sant’Angelo anno 2000 £. 50.000.000
- Associazione culturale “Il Mastrogiurato” Lanciano rievocazione storica anno 2000 £. 50.000.000
- Associazione culturale “Artemisia” Chieti anno 2000 £. 40.000.000
- Associazione culturale corale “Tommaso Coccione” Poggiofiorito anno 2000 £. 15.000.000
- AVIS Ortona – Contributo per l’arredo della nuova sede £. 10.000.000
- Comune di Morro dorò (TE) bicentenario della nascita di Michelangelo Cicconi £. 21.000.000
- Circolo letterario aquilano L’Aquila attività anno 2000 £. 40.000.000
- Associazione per la prevenzione del paziente oncologico L’Aquila £. 20.000.000
- Associazione “Castellammare in festa” Pescara manifestazioni anno 2000 £. 10.000.000
- Associazione nazionale alpini sezione Abruzzi manifestazioni “Giubileo della montagna” £. 60.000.000
- Istituto ricerca iniziative sociali dell’amministrazione provinciale di Pescara per attività anno 2000 £. 60.000.000
- Associazione Cantori San Pelino £. 10.000.000

- Associazione Teatrale San Pelino £. 10.000.000

Art. 31

All'art. 4 della L.R. 9.8.1999, n. 49, sono aggiunte le seguenti voci:

- P.G.S. Intrepida Basket Ortona per attività anno 2000 £. 40.000.000
- C.U.S. Raimondo Marino L'Aquila -Attività anno 2000 £. 25.000.000
- Società sportiva calcio Pro-L'Aquila per attività giovanile anno 2000 £. 25.000.000
- Associazione sportiva per disabili "ORION" di Pescara per attività anno 2000 £. 10.000.000
- Associazione G.S. Aquilotti L'Aquila attività anno 2000 £. 40.000.000
- Circolo canottieri "La Pescara" di Pescara attività anno 2000 £. 10.000.000
- Scuola di rugby "Tommaso Fattori" L'Aquila attività propagandistica e tornei giovanili 2000 £. 25.000.000
- L'Aquila basket tornei e campionati giovanili £. 25.000.000

All'art. 4 della L.R. 9.8.1999, n. 49, è variato l'importo della seguente voce:

- Associazione Tone Alex di Pescara da £. 28.000.000 a £. 43.000.000.

All'art. 2 della L.R. 9.8.1999, n. 49, sono variati gli importi delle seguenti voci:

- Associazione "Le Tamerici salmastre e arse" di Pescara per attività culturale anno 2000 da £. 15.000.000 a £. 25.000.000;
- Fonte vecchia di Villagrande di Tornimparte per attività di recupero della tradizione lavorativa e culturale delle carbonaie da £. 15.000.000 a £. 20.000.000;
- Associazione "I solisti aquilani" per l'iniziativa "Musica antica nei centri storici" da £. 28.000.000 a £. 40.000.000;
- Associazione musicale "Le cantrici di Euterpe" L'Aquila attività anno 2000 da £. 2.000.000 a £. 15.000.000;
- Associazione culturale Luigi Micalizio di Tagliacozzo da £. 6.000.000 a £. 15.000.000;
- Istituto Suore Missionario "B. Micarelli" da £. 15.000.000 a £. 30.000.000;
- Centro studi Sallustiani L'Aquila da £. 15.000.000 a £. 50.000.000;
- Giostra cavalleresca Sulmona edizione 2000 da £. 70.000.000 a £. 130.000.000.

Art. 32

1. Il recepimento della L.R. 3.3.1999, n. 12 così come modificata dalla L.R. 9.8.1999, n. 54 da parte delle amministrazioni interessate, non comporta variante allo strumento urbanistico in vigore.

2. Per il recepimento e l'applicazione della normativa di cui al comma precedente è sufficiente una deliberazione dell'assemblea consiliare dei comuni interessati.

3. I provvedimenti di cui alla L.R. 21.4.1998, n. 29, sono estesi ai portatori di patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati attraverso un regolamento che sarà approvato dalla giunta regionale.

Art. 33

1. Al 1° comma dell'art. 5 della L.R. 1.6.1999, n. 33, concernente “Norme per la ristrutturazione complessiva dei mutui contratti dalla Regione Abruzzo, dagli enti, aziende e istituzioni con ammortamento totale o parziale a carico della Regione” vengono aggiunti i seguenti commi:

2. Il rimborso del prestito obbligazionario e degli eventuali importi dovuti dalla Regione in virtù di operazioni realizzate per la copertura di rischi di cambio e di tasso di interesse su prestiti obbligazionari, viene garantito dalla Regione mediante iscrizione sul proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze. Su tali somme verrà istituito speciale vincolo irrevocabile a favore dell'Ente o degli Enti creditizi incaricati del servizio del prestito e a beneficio degli obbligazionisti e delle controparti dell'operazione di copertura.

3. In relazione a tale garanzia la Regione da mandato al Tesoriere di provvedere alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'Ente o gli Enti creditizi incaricati del servizio del prestito, ovvero alla controparte dell'operazione di copertura, delle somme occorrenti per il servizio stesso con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzando a tal fine ad accantonare sulle entrate tributarie proprie della Regione le somme necessarie al servizio del prestito con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'Ente o degli Enti creditizi incaricati del servizio del prestito e a beneficio degli obbligazionisti, ovvero della controparte dell'operazione di copertura. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse, per qualsiasi causa, venir meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il Tesoriere provvede preventivamente ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

Art. 34

1. Nelle more della pubblicazione da parte del Ministero delle Finanze dei valori dei suoli edificabili contenuti nell'Osservatorio immobiliare, richiamati dall'art. 2, comma 5°, della L.R. 14.9.1999, n. 68, gli Uffici Tecnici dei Comuni o delle Amministrazioni separate assumono a valori di riferimento quelli risultanti dalla media delle valutazioni dell'ultimo triennio rilevate in atti pubblici di trasferimento riferibili a suoli per natura e condizioni assimilabili a quelli oggetto del procedimento.

2. I comuni possono avvalersi, in caso di alienazione o concessione a privati di propri suoli di natura demaniale o patrimoniale, dei parametri di valutazione contenuti nella L.R. 14.9.1999, n. 68 successive modifiche e integrazioni.”

Art. 35

La presente è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.